

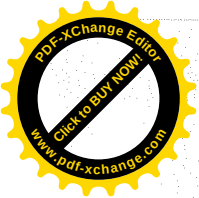


**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
ORDINE AVVOCATI COSENZA**

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART 67 E SS CCH

**ATTESTAZIONE OCC 3/2025
ISTANTE SIG. FRANCESCO IORIO
GESTORI OCC ORDINE AVVOCATI COSENZA
AVV. MARIA CIPPARRONE**





PREMESSA

- La sottoscritta Avv. Maria Cipparrone (c.f. CPPMRA63E56D086N), pec avvmariacipparrone@pec.giuffre.it con studio in Cosenza alla via Monte Santo, 25 è stata nominata in data 10/02/2025 dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, in persona del referente, sig.ra Avv. Ester Bernardo, quale professionista incaricata di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da sovraindebitamento per la procedura con n. 3/2025 ad istanza del sig. Francesco Iorio, c.f. RIOFNC54P18G317V, nato a Paola il 18.09.1954 e residente in Cosenza alla c/da Timpone degli Ulivi, n.8.
- L'incarico veniva accettato dall'avv. Maria Cipparrone in data 10/02/2025, con la sottoscrizione in forma digitale della lettera di incarico professionale contenente la dichiarazione di indipendenza e tutti gli altri impegni previsti ex lege per il gestore.
- Il sig. Francesco Iorio ha dato incarico all'avv. Sandro De Giuseppe del Foro di Cosenza al fine di presentare una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 e ss L.155/2017 agg. al d.lgs 8/2022.
- La sottoscritta Avv. Maria Cipparrone pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, preliminarmente

DICHIARA ED ATTESTA

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 24/02/1998 n.58;
- di non essere legata al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c.;
- di non essere parente o affine entro il quarto grado dell'istante;
- di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- L'istante ha predisposto, con l'ausilio del suo Advisor, un'articolata proposta di piano del consumatore che la sottoscritta professionista incaricata esaminerà nella seguente attestazione.



PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' E DOCUMENTI ESAMINATI

Ricorrono, nel caso di specie, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui al d.lgs 14/2019

Il sig. Francesco Iorio ha, infatti, dichiarato:

- di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate del Capo II del d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- di non aver subito, per causa allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72 e 82 del d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- di essersi impegnato personalmente e con l'assistenza dell'avv. Sandro De Giuseppe del foro di Cosenza a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- Di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo.

L'istante ha, inoltre, fornito la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale. La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è, infatti, corredata da tutta la documentazione richiesta, in particolare:

- Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- Elenco della consistenza e composizione del suo patrimonio;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Riferimento alla pensione dell'istante con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 68 e ss CCI la scrivente è chiamata a redigere un'attestazione sulla fattibilità della proposta di ristrutturazione dei beni del consumatore da parte dell'istante che contenga:

- ✓ L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- ✓ L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



- Il sistema di controllo è costituito da un blocco di controllo $G(s)$ e da un blocco di retroazione $H(s)$.

- L'istante è il sig. Francesco Iorio, vedovo, che risiede insieme al figlio nato a

carburante auto (mensili)	200,00
spese alimentari (mensili)	280,00
abbigliamento e calzature (mensili)	0
Utenze (GAS, LUCE, ACQUA e TARI) mensili	293,88
Utenze telefoniche (mensili)	40,00
spese sanitarie familiari (mensili)	40,00
auto assicurazione (media mensile)	28,17
Bollo auto (media mensile)	9,69

Totale spese mensili: € 891,74

Media spese mensili: € 891,74

- La complessiva somma di € 891,74 mensili è certamente congrua laddove si consideri che, da rilevazioni Istat per il 2021/2022/2023 la soglia di povertà assoluta per una tipologia di famiglia composte da 5 persone in Calabria è pari a € 1455,97.
- Sempre i dati Istat per “tipologia familiare” riguardanti un nucleo familiare composto da quattro persone indicano una spesa media mensile per i generi alimentari di prima necessità che oscilla tra €400,00 ed € 700,00 e per le spese non alimentari in considerazione della ripartizione geografica, in Calabria per il 2021 in base all’Istat è di € 1915,00.
- Infine, quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l’art 68 comma 3 del d.lgs n. 14/2019 (codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) al fine di quantificare “l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” indica come base di riferimento l’importo dell’assegno sociale “moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al DPCM del 05 dicembre 2013 n. 159”.

Numero Componenti	Scala di equivalenza (coefficienti)
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20





--	--

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale pari a €538,69 per il 2025 moltiplicato per 3,85 (coefficiente relativo a nucleo familiare di 6 persone con maggiorazione per la presenza di un figlio minore di età tra 1 e 3 anni) restituisce la somma di € 2073,95 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- Si ritengono, pertanto, congrue e contenute le spese indicate dall'istante per il sostentamento del nucleo familiare.

- **INDICAZIONE DELLA CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.**

1. Informazioni di carattere generale

- a) L'esame della documentazione prodotta dall'istante a corredo della proposta e quella acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con l'istante hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Francesco Iorio.

2. Sovraindebitamento e ragioni dell'incapacità dell'istante di adempiere le obbligazioni assunte.

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si è approfondito, verificando se la situazione del sig Iorio, fosse in linea con il dettato normativo in base al quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente." La risposta è sicuramente positiva. Considerato che ad oggi, la pensione del sig. Iorio è di € 1468,50 lordi (come da busta paga di novembre 2024 che si allega), al netto di tutte le trattenute è pari circa ad 512,24 € mensili, mentre la pensione reversibile della moglie defunta è pari 786,33€ (importo lordo) e 453,12€ ex l. 335/95 (importo netto), pertanto si comprende facilmente che a stento vengono coperti i costi mensili familiari che ammontano a € 891,74, pertanto non solo non può adempiere alle sue obbligazioni ma non può neanche assicurare a sé ed alla sua famiglia le somme necessarie per i bisogni essenziali. Questo comporta inevitabilmente far ricorso alla procedura di ristrutturazione dei beni del debitore per risanare la propria esposizione debitoria, mettendo a disposizione dei creditori la quota





prontamente liquidabile del proprio patrimonio (costituito dal solo stipendio). Con il blocco di tutte le procedure di pagamento, a seguito dell'eventuale sentenza del Tribunale di Cosenza di accoglimento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il sig Iorio può sicuramente mettere a disposizione mensilmente dei creditori una somma per il soddisfacimento dei loro debiti.

Ciò detto, al fine di consentire un'accurata valutazione circa lo stato di sovraindebitamento in essere, si ritiene opportuno fornire informazioni circa l'attuale stato di indebitamento nonché della sua evoluzione storica.

I debiti che l'istante intende regolare con la proposta di liquidazione controllata possono essere riassunti nel seguente prospetto, precisando che nonostante questo abbia inviato tramite pec comunicazione dell'istanza di ristrutturazione dei debiti da parte del sovraindebitato, sig. Francesco Iorio, a tutti i creditori per la precisazione del credito, solo **Compass e Agos** (da fine marzo 2025 il credito è stato ceduto ad AK Nordic Italy srl) hanno risposto precisando il loro credito e che, pertanto, gli importi degli altri crediti sono stati forniti dal sovraindebitato:

Creditori.

Banche:

- **BANCA INTESA SANPAOLO**

- a) Contratto n. 8X02010640744 del 04/11/22, importo originario (comprensivo di interessi) 52.845,50 €, totale residuo complessivo da pagare al 30/06/2025 € **29.104,83;**
- b) Contratto n. 17087408 del 01/09/2022, importo originario € 2500,00, totale residuo complessivo da pagare al 30/06/2025 € **148,20;**
- c) Contratto n. 44852006 del 01/01/2024, importo originario € 180,00, totale residuo complessivo da pagare al 30/06/2025 € **137,95;**

Istituti finanziari:

- **FINDOMESTIC BANCA SPA**

- a) Cessione del quinto n. 960393 del 26/05/2024 (rinnovo), importo originario € 38.040,00, totale residuo da pagare al 30/06/2025 € **25.994,00**
- b) Contratto n. 20221123750160 dell'08/11/2022, importo originario € 12.300,00, totale residuo da pagare al 30/06/2025 € **8.229,21;**





- **AK NORDIC ITALY SRL** (succeduta a Agos Ducato spa per cessione del credito del 26/03/2025)
 - a) Contratto n. 37653814213149 del 06/03/2023, importo originario €4665,60, totale residuo da pagare al 30/06/2025 € **3060,40**;
 - b) Contratto per carta di credito revolving n. 064412067 del 05/08/2021, importo originario € 1600,00, totale residuo da pagare al 30/06/2025 € **950,99**;

- **COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA**
Contratto n. 26758708 dell'08/11/2022, importo originario € 3966,00, totale residuo dovuto € **3066,84**

- **COMUNE DI COSENZA**
Tari del 2022 € **469,00**
Tari del 2024 € **384,00**

- **MUNICIPIA SPA, concessionaria alla riscossione per il Comune di Cosenza**
Consumo acqua anno 2023 + 1° trimestre 2024, 14/10/2024, € 562,51

- **OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza**
€ **4270,00** totale complessivo (comprensivo di iva) da pagare (in prededuzione), € 1400 pagato, da pagare € **2870,00**.

- **Compenso Advisor : € 4217,10** come risulta dal ricorso del sovraindebitato

Alla luce di quanto specificato sopra, la debitoria del sig. Francesco Iorio ammonta a € 79.195,03 salvo errori e omissioni.

A fronte della predetta esposizione, i redditi mensili percepiti dal sig. Iorio Francesco ricavati dalle documentazioni contabili ammontano ad € 1096,92 netti (a cui si devono detrarre le rate degli altri prestiti contratti, il netto è di € 512,24) .

Stipendio mensile al mese di novembre 2024 (certificazione Inps): € 1931,52 lordi

.3 Indicazioni delle cause di indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni. (art 68, 2° com. lett a) CCII)





La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il Sig. Iorio e la sua famiglia è dipesa da vari fattori, tutti riconducibili a eventi tragici di carattere familiare e personale, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del medesimo.

L'origine della condizione economico-patrimoniale in cui versa attualmente l'istante e la sua famiglia risale al 2001, anno in cui i coniugi Iorio adottano due bambini, due fratelli, i

mostra, fin da subito, evidenti e gravi problemi di comportamento, sicché, sul finire della scuola elementare, viene diagnosticata per lui la sindrome da ADHD, ovvero deficit dell'attenzione/iperattività e disturbo esplosivo/intermittente. Per curare tale disturbo (diagnosticato come grave) fu necessario rivolgersi all'unico centro specializzato presente all'epoca nel Centro-Sud, ovvero all'unità di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Tor Vergata, a Roma. Seguirono pertanto, per alcuni anni, soggiorni periodici, con frequenza mensile, durante i quali Roberto veniva sottoposto a test e prescrizioni terapeutiche. Questo ha comportato un aggravio economico non indifferente per la famiglia, che ogni mese doveva sostenere le spese per viaggio, vitto e alloggio per tutti i componenti per due o tre giorni per volta (i problemi di cui sopra si sono poi risolti con la maggiore età di dopo la sua permanenza per un anno, dall'ottobre 2014 al settembre 2015, presso un centro – comunità in Mandatoriccio). Pertanto i coniugi hanno dovuto ricorrere ad un prestito cointestato della Banca Carime, che si aggiunse al mutuo contratto con la stessa Banca per la ristrutturazione della casa familiare. La situazione economica era, dunque, diventata difficile e nonostante i due stipendi (quello di Iorio Francesco, ispettore del lavoro, ad aprile del 2015 era, netto, di € 1570, quello della moglie di € 1655), ogni mese bisognava ricorrere al fido bancario. Nel febbraio del 2015, consigliati dallo specialista di Roma che aveva seguito i coniugi Iorio si trasferirono a Cosenza.

In data 1.4.2015 accadde un evento tragico per la famiglia Iorio, la signora del Iorio, Il terribile fatto di cronaca ebbe un'eco incredibile, superando i confini della Calabria. Il figlio

(attualmente vive per conto suo a Reggio Calabria

Il sig. Iorio si è dovuto sobbarcare le ingenti spese legali ed il costo delle consulenze psichiatriche di parte nell'ambito del processo.

Si è trattato di un vero e proprio dramma familiare che ha inciso pesantemente su tutti i componenti della famiglia Iorio, lasciando degli strascichi considerevoli nelle loro vite. A proposito di problematiche, alcuni anni dopo

le quali, sia per gli accertamenti che per le terapie, si è rivolto a specialisti privati, considerati anche i tempi di attesa che soprattutto ultimamente richiedono le strutture





pubbliche. Tra l'altro, una di queste patologie ha anche dovuto
anche effettuare cure importanti e molto costose per i denti. E' stato anche

ne è seguita una lunga serie di privato con le
conseguenti spese, comprese quelle per farmaci e medicazioni e fisioterapia. Nel corso degli ultimi
anni è sopravvenuto inoltre che ha comportato
oltre che una serie di controlli medici (sempre privatamente), ancora
periodicamente effettuati per controllo.

A ciò vanno ovviamente sommati i costi dei farmaci per tali disturbi; in particolare per alcune
patologie (adesso fortunatamente, sembra, sotto controllo) è stato necessario tra l'altro assumere
diversi integratori, costosi e non a carico del SSN.

E' evidente, dunque, che in merito alla diligenza impiegata dall'istante nell'assumere le obbligazioni,
va dunque, evidenziato come le cause che hanno generato la manifesta incapacità di adempiere alle
stesse, derivino da eventi non attribuibili alla sua volontà e dallo stesso non prevedibili, superando
ogni tipo di immaginazione. Le vicende familiari e di vita del sig. Iorio, ad iniziare dal 2001/2002,
poco sono dipese da cause indipendenti dalla sua volontà. Inoltre,
è lecito pensare che non sia stato facile barcamenarsi tra le diverse problematiche,

che hanno comportato, oltre
che a sofferenze indicibili, anche dei costi per tutto ciò che ne è conseguito.

Per tutti i motivi sopra esposti, il sig Iorio si è determinato a presentare istanza per accedere alle
procedure della crisi da sovraindebitamento.

Di seguito si forniscono le informazioni dettagliate relative al patrimonio in possesso dell'istante al
momento della formulazione della proposta e che rientrano nell'attivo.

- **Beni immobili**

Il sig. Francesco Iorio è proprietario di un immobile sito in Cosenza alla via Timpone degli
Ulivi, 9, censita al catasto al foglio 28, particella 694, subalterno 28 e 29, dove abita
insieme a

- **Beni mobili e beni mobili registrati**

Il sig. Iorio è proprietario di un'autovettura (Fiat Panda TG DT155RJ) come da visura del
P.R.A. che si allega. Il valore della stessa ammonta a circa € 1500. Si rende necessario
evidenziare che tale mezzo è l'unico veicolo a disposizione del nucleo familiare per i vari
bisogni, per la spesa e per ogni necessità che preveda e comporti degli spostamenti.

- **Rapporti di conto corrente intrattenuti negli ultimi cinque anni:**

Il sig. Iorio è titolare di un conto corrente con:





Banca Intesa San Paolo n. 100000060622, saldo € 0.55 al 27 giugno 2025:

Alla data di stesura della presente attestazione non si è a conoscenza di atti di disposizione del patrimonio posti in essere dall'istante ed impugnati dai creditori.

Dall'analisi della documentazione in atti non sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere dall'istante atti in frode ai creditori, cioè "atti con valenza ingannevole".

- **VERIDICITÀ DEI DATI ESPOSTI.**

Al fine di appurare la veridicità dei dati esposti dall'istante sono stati analizzati i documenti prodotti dal sig. Iorio Francesco e la debitoria è stata certificata attraverso l'invio di pec ai creditori indicati dall'istante con la quale si è comunicata l'attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di comunicazione da parte loro della posizione debitoria dell'istante.

Alla data odierna la suddetta pec è stata riscontrata da **AK NORDIC ITALY SRL (succeduta a Agos Ducato spa per cessione del credito del 26/03/2025)** e da **COMPASS GRUPPO MEDIO BANCA** che hanno inviato documentazione che si allega, pertanto, alla luce della documentazione prodotta dall'istante e di quella ulteriormente acquisita e verificata, è possibile confermare che i debiti complessivi alla data della stesura della presente relazione ammontano a circa **€ 79.195, 03 salvo errori e omissioni.**

A questo punto, è necessario spendere qualche parola a proposito dell'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 *bis* e 120-*undicies* del T.U.B., che impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

Nel solco del **principio del prestito responsabile**, la previsione di tale obbligo serve ad evitare la futura insolvenza del consumatore che, appunto, potrebbe verificarsi senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto debitore, risolvendosi, l'assenza di tale prassi, in un modo, per i finanziatori, per trarne profitto, trasferendo altrove il rischio di insolvenza. **La verifica del merito creditizio del consumatore**, nello specifico, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, **dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente.** Pertanto, si ritiene, dal numero e dall'entità dei finanziamenti richiesti e concessi al sig. Iorio nel corso degli anni, dal 2014 al 2023, che i soggetti finanziatori, non abbiano assolutamente fatta una valutazione ed una verifica della capacità di rimborso del





consumatore per come la legge impone, ma abbiano pensato al loro esclusivo interesse concentrandosi sulla possibilità di chiudere un altro contratto di finanziamento.

Per citare anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, si fa riferimento alla sentenza **del 2014**, causa c-565/12. La Corte, investita della questione circa l'adeguatezza dei sistemi sanzionatori in caso di violazione **degli obblighi di *responsible lending*** imposti nei contratti di credito al consumo, ha riconosciuto che tale **direttiva mira a tutelare il consumatore**, non solo dagli abusi del finanziatore, ma anche dal sovraindebitamento e dall'insolvenza. In questo modo, risulta comprensibile quale sia la funzione della verifica del merito creditizio nell'idea del legislatore comunitario, ossia **garantire un elevato livello di protezione dei consumatori**. Così inteso, **la tutela del consumatore deve essere assicurata**, oltre che dalla qualità e quantità di informazioni a lui fornite, anche dalla predisposizione di **appositi rimedi civilistici** da attivare nel caso in cui, per effetto di un abusivo finanziamento (in quanto erogato in assenza di una corretta valutazione del merito creditizio), versi in condizioni di sovraindebitamento, o comunque non sia più capace di far fronte ai propri debiti.

• LA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Innanzitutto, il sig. Iorio, in base all'art 67, 3° comma del CCII deve usufruire della falcidia del debito del 50% (almeno) derivante dal contratto di finanziamento con cessione del quinto che ha con la FINDOMESTIC spa.

Inoltre, dalle dichiarazioni dell'istante e dagli accertamenti effettuati si ricava che il sig Iorio può mettere a disposizione dei creditori una quota parte della sua pensione per il soddisfacimento dei loro crediti, per come stabilisce la legge.

In particolare il ricorrente può mettere a disposizione del ceto creditorio la parte prontamente liquidabile del proprio patrimonio mobiliare (la pensione) pari a 500,00€ mensili per 84 mesi.

Dalle dichiarazione dei redditi 2023 si evince che il reddito annuale è stato pari a € 30.916,00, pertanto, non vi è dubbio, a parere della scrivente, che si tratti di una proposta in linea con il dettato della legge e della giurisprudenza.

L'attivo dovrà essere destinato in primo luogo ai creditori sorti in occasione ed in funzione della presente procedura di liquidazione controllata, ovvero l'OCC e il nominando liquidatore.

CREDITI PREDEDUCIBILI	IMPORTI
OCC-ORDINE AVVOCATI DI COSENZA	€ 2870,00 di € 4.270,00 (€ 1400,00 già corrisposti)



TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 2870,00
CREDITI PRIVILEGIATI	IMPORTI
☐ COMUNE DI COSENZA MUNICIPIA	€ 469,00(Tari 22) € 384,00 (Tari 24) € 562,51 (Acqua 23+ 1° semestre 24)
ONORARIO ADVISOR	€ 4217,10
TOTALE CREDITI PRIVILEG.	€ 5070,00
CREDITI CHIROGRAFARI	
BANCA INTESA S. PAOLO(TOTALE)	€ 29.390,98
FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 25.994,00 (cessione del quinto n.960393)
FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 8.229,21
AK NORDIC ITALY SRL (cessione agos)	€ 3.060,00
AK NORDIC ITALY SRL (carta revolving)	€ 950,99
COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA	€ 3066,84
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 62.462,81
TOTALE CREDITI	€ 79.195,03

La presente proposta di piano di ristrutturazione dei beni del consumatore consente l'unica garanzia per il soddisfo dei creditori, non potendo, il debitore istante, mettere a disposizione altri beni, al ceto creditorio.

• **INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA (ART 68, 2° COM LETT.D CCII)**

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi € e sono relativi a:

1. Compenso OCC € 2870,00;
2. pec procedura € 5,00;
3. imposta registro sentenza omologa € 200,00
4. oneri trascrizione procedura su beni mobili registrati € 235,00
5. gestione conto corrente procedura € 100 all'anno
6. varie

• **COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO**





Il sottoscritto gestore della crisi ritiene di poter affermare che:

- Il piano è proposto ai sensi dell'art. 67 1° com CCII;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento in base all'art 2, com1, lett c) CCII;
- La proposta di ristrutturazione dei debiti rispecchia le disposizioni di cui all'art 67, com 2, CCII;
- Sono state indicate le cause del sovraindebitamento e le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (68, com 2, lett c) CCII) e la diligenza del consumatore nell'assumere le obbligazioni (art 68, com 2 lett a) CCII);
- È stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art 68, 2 com lett.c CCII).
- **GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALL'ISTANTE A CORREDO DELLA PROPOSTA – ART. 14 TER, COMMA 3, LETT.E**

La scrivente, ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata.

Nella presente attestazione è stata già fornita l'indicazione della documentazione depositata a corredo della proposta.

Alla luce, pertanto, dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata ed, a conclusione della presente relazione, la sottoscritta

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei beni del consumatore;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;
- che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi siano motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda di ristrutturazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano di liquidazione.





ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

ATTESTAZIONE

- a. E' opportuno, a questo punto, esaminare la fattibilità, anche giuridica, della proposta;
- b. Ai sensi dell'art. 67 e ss CCI, il procedimento di ristrutturazione dei debiti è attivabile quale alternativa alla liquidazione del patrimonio ed all'accordo con i creditori;
- c. Il presupposto giuridico è indicato dal medesimo articolo nell'assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art.69 CCII di cui si è già dato conto innanzi.
- d. Per tutto quanto sopra, la sottoscritta Avv. Maria Cipparrone esamina:
 - la documentazione messa a disposizione dall'istante e quella ulteriore acquisita personalmente;
 - la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante;
 - lo stato analitico dei singoli debiti, quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
 - il contenuto della proposta di liquidazione controllata

ATTESTA

la fattibilità giuridica della proposta, anche in considerazione del fatto che la cifra mensile offerta al ceto creditorio dal debitore istante è degna di nota, da sottolineare, dunque, la volontà e l'assunzione di responsabilità da parte del debitore nella direzione di riconoscere e assolvere ai suoi impegni.

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire ulteriori aspetti.

Con Osservanza

Cosenza 27 GIUGNO 2025

Il Gestore nominato dall'OCC COA di Cosenza

Avv. Maria Cipparrone







TRIBUNALE DI COSENZA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ARTT. 68 E SS CCII

Iorio Francesco, nato a Paola il 18/09/1954, C.F. RIOFNC54P18G317V, residente in Cosenza alla Via Timpone degli Ulivi 8 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via dei Mille 46/A presso l'Avv. Sandro De Giuseppe (per eventuali comunicazioni il fax è 0984/394374 pec sandro.degiuseppe@avvocaticosenza.it), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO

che ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, giacché il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali previste e disciplinate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267; che non ha utilizzato nei 5 anni precedenti alcuno degli strumenti di cui alla Legge n. 3/2012;

che non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12;

che da tempo vi è uno squilibrio tra le entrate patrimoniali e le obbligazioni assunte che non consente di far fronte alle obbligazioni rispettando le scadenze originariamente pattuite;

che Iorio Francesco è vedovo e con lui vive il figlio Iorio _____ nato a Cosenza il _____,

che il ricorrente ha esposizioni debitorie nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., Compass Banca S.p.A., Findomestic Banca S.p.A., Agos Ducato S.p.A., credito ora ceduto a Ak Nordic Italy srl, Comune di Cosenza e Municipia S.p.A., per un importo totale di €. 72.107,93;

che lo stesso percepisce la pensione di ex dipendente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro



di Cosenza, è proprietario dell'immobile sito in Cosenza alla Via Timpone degli Ulivi 8, identificato catastalmente al Foglio 28, Particella 694 e Subalterno 29 di 107 mq, nonché è proprietario di una Fiat Panda Tg. DT155RJ acquistata già usata nel 2009;

che si trova in una situazione di sovraindebitamento che legittima la domanda di un piano di ristrutturazione dei debiti;

che le ragioni di tale situazione dipendono dal fatto che la famiglia di Iorio Francesco (ispettore del lavoro ora in pensione) era costituita, fino all'aprile del 2015, oltre che dallo stesso, dalla moglie [redacted] (insegnante di scuola media) e dai figli, adottati nell'ottobre 2001, [redacted], nato il [redacted], e [redacted], nato il [redacted];

che, in ordine ai due figli, [redacted] ha mostrato, da subito, evidenti e gravi problemi di comportamento, sicché, alla fine della scuola elementare, gli viene diagnosticata la sindrome da [redacted] ovvero deficit [redacted];

che per curare tale patologia, diagnosticata come grave, è stato necessario rivolgersi all'unità di Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Tor Vergata a Roma;

che, quindi, per alcuni anni, seguirono soggiorni mensili, [redacted] veniva sottoposto a test e prescrizioni terapeutiche, con notevole aggravio economico per l'odierno ricorrente, che ogni mese doveva sostenere le spese per viaggio, vitto e alloggio per tutti i componenti per due o tre giorni per volta;

che tale ulteriore peso economico venne affrontato da Iorio Francesco e dalla moglie ricorrendo ad un prestito cointestato della Banca Carime S.p.A. - ora Intesa Sanpaolo S.p.A., che si aggiunse al mutuo, e la situazione economica è diventata difficile, nonostante i due stipendi;

che nel febbraio del 2015, i coniugi Iorio hanno venduto la loro abitazione in Paola per



poter trasferirsi a Cosenza ove, col ricavato della vendita della prima casa hanno acquistato l'attuale abitazione dove Iorio Francesco vive alla Via Timpone degli Ulivi 8, ed estinto il mutuo (ma non il prestito cointestato);

che, purtroppo, in data 1 Aprile 2015 ¹ ~~il figlio Iorio Francesco~~ ² ~~è stato~~ ³ ~~condannato~~ nel mese di Maggio del 2015 e condannato nel 2016 a oltre 1 ⁴ ~~anno~~ ⁵ ~~di reclusione~~ (attualmente vive per conto suo a Reggio Calabria ⁶ ~~condannato~~);

che tale vicenda, oltre ad aver causato un immenso dolore, ha determinato la necessità per Iorio di pagare spese legali e consulenze psichiatriche durante il processo, utilizzando a tale scopo gran parte del TFS della moglie defunta;

che, nello stesso periodo in cui si verificava la tragedia, il figlio ⁷ ~~è stato~~ ⁸ ~~condannato~~ cominciò ad essere affetto da una serie di patologie gravi ⁹ ~~per le quali, sia per gli accertamenti che per le terapie, si è rivolto a specialisti privati~~;

che, tra le altre cose, queste patologie hanno compromesso l'apparato dentale, per cui sono state effettuate anche cure odontoiatriche molto costose;

che, sempre il figlio ¹⁰ ~~è stato~~ ¹¹ ~~condannato~~ ha subito un grave incidente domestico, con un ¹² ~~trauma~~ ¹³ ~~alla gamba destra~~, che ha comportato la necessità di una lunga serie di visite e medicazioni presso un podologo privato con le conseguenti spese, comprese quelle per farmaci, medicazioni e fisioterapia;

che, nel corso degli ultimi anni sempre il ¹⁴ ~~figlio Iorio Francesco~~ ¹⁵ ~~è stato~~ ¹⁶ ~~condannato~~ – ha dovuto subire anche due interventi di cardioversione oltre che una serie di controlli medici (sempre in strutture sanitarie private), controlli che ancora devono essere effettuati periodicamente.

Tanto premesso, a causa di tutte le tragedie ed i gravi problemi causati dai figli, Iorio Francesco si trova nell'impossibilità di fronteggiare tutta l'esposizione debitoria e, quindi, si



ritiene necessario e fattibile l'adozione di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 CCII e sempre su istanza di Iorio Francesco l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza nominava l'Avv. Maria Cipparrone, indirizzo pec: avvmariaipparrone@pec.giuffre.it, con studio in Cosenza alla Via Montesanto 25, quale Gestore della Crisi, che ha accettato l'incarico e con la fattiva collaborazione dello stesso ricorrente ha valutato e confermato l'attendibilità dei dati forniti dal ricorrente, come si evince dall'allegata relazione, redatta dal nominato Gestore della Crisi, nella quale è stata valutata la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, elementi questi che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti (si evidenzia che tale situazione è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare lo stato di crisi).

Non risultano neppure atti del debitore impugnati dai creditori, né in generale atti in frode agli stessi, sicché si può quindi ritenere che il piano di ristrutturazione possa soddisfare i diritti dei creditori e consentire a Iorio di fronteggiare più facilmente la propria situazione debitoria.

L'attivo della procedura sarà costituito dall'accantonamento di **€. 500,00** per 84 mesi, comprese le tredicesime mensilità, per un totale pari ad **€. 45,500,00**.

A ciò si aggiunga che, in relazione alla cessione del 1/5 in favore della Findomestic Banca S.p.A. - contratto n. 960393 – per un importo pari ad €. 25.994,00 al 30/06/2025, ed in applicazione dell'art. 8 L. 3/2012 si chiede la falcidia al 50% della suindicata cessione.

Infine, si chiede che fin da ora il Tribunale Voglia disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura onde il ricorrente possa far confluire l'accantonamento mensile, pari ad €. 500,00, oltre alle eventuali sopravvenienze, la cui gestione sia affidata all'Avv. Maria



Cipparrone.

Tutto ciò premesso e considerato, il debitore Iorio Francesco , come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Cosenza affinché, ai sensi dell'art. 68 e seguenti C.C.I.I., voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i seguenti provvedimenti di cui all'art. 70 C.C.I.I., e in particolare:

- ritenere ammissibili il piano e la proposta e, a tale scopo, disporre con decreto che gli stessi siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori che possono presentare osservazioni nei venti giorni successivi;
- con lo stesso decreto, il Giudice Delegato disponga il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di Iorio Francesco, nonché la cessione di 1/5 della pensione del ricorrente, così come l'adozione di misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio del ricorrente;
- nominare, quale membro dell'OCC per tale procedura per ragioni di economia processuale, il medesimo professionista già nominato quale Gestore della Crisi Avv. Maria Cipparrone, che ha redatto la relazione di fattibilità;
- all'esito della decisione su eventuali osservazioni dei creditori, emettere sentenza di omologa del piano di ristrutturazione proposto da Iorio Francesco.

La documentazione viene allegata alla Relazione del Gestore della Crisi Avv. Cipparrone, on espressa riserva di integrarla su richiesta del Giudice Delegato:

1. Procura.

Si dichiara che per la presente procedura si versa il C.U. pari ad €. 98,00.



Cosenza, 27 Giugno 2025

Avv. Sandro De Giuseppe



Atto di procura

Io sottoscritto Iorio Francesco, nato a Paola il 18/09/1954, residente in Cosenza alla Contrada Timpone degli Ulivi 8, nomino procuratore e difensore anche dinanzi l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, l'Avv. Sandro De Giuseppe, conferendogli tutte le facoltà di legge. Dichiaro altresì di avere autorizzato l'uso dei dati sensibili ai fini dell'espletamento dell'incarico, previa informativa sul trattamento dei dati. Eleggo domicilio presso il suo studio in Cosenza alla Via dei Mille 46/A.

X Iorio Francesco

E' autentica

[Signature]





TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 69/2025 PU

Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-70 CCII)

Il Giudice, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

letto il ricorso depositato nell'interesse del **Sig. Francesco Iorio** al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss CCII, nonché la successiva nota integrativa del 25.09.2025;

verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore;

premesso che ai sensi dell'art. 67 CCII la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dal gestore OCC, Dott.ssa Maria Cipparrone per come integrata risulta completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa;





Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letto l'art. 70 CCII;

PQM

Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia), disponendo, a cura dell'OCC, l'oscuramento dei dati sensibili afferenti al debitore istante (in particolare relativi ad eventuali accadimenti personali e condizioni di salute della medesima), nonché dei dati anagrafici e riferimenti alle condizioni personali e di salute di eventuali soggetti estranei afferenti la procedura, quali familiari, conviventi e non, ed in particolare dei minori;
- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori;

dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 69/2025 PU;

avverte che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

dispone che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 30.09.2025

Il Giudice





Dott.ssa Mariarosaria Savaglio



